SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1034)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GROSSI, TEDESCO TATÒ Giglia, ROSSANDA Marina, MERZARIO, GOZZINI, ARGIROFFI, BENEDETTI, CIACCI e TROPEANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1980

Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 833 del 23 dicembre 1978 dichiara all'articolo 1: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale ».

È evidente, nella dizione stessa, il richiamo ai princìpi dell'articolo 32 della Costituzione ed è anche evidente la voluta riaffermazione di conformità con i princìpi di pari dignità sociale e di eguaglianza di tutti i cittadini sanciti nell'articolo 3 della Costituzione là dove, nel terzo comma dello stesso articolo 1 della legge n. 833 dice: « Il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio ».

Non vi è dubbio quindi che l'attuazione del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti di prevenzione e di pena rappresenta un atto dovuto nei confronti della attuazione della legge n. 833.

Attualmente questi diritti e questi adempimenti legislativi vengono ignorati dal momento che non è il Servizio sanitario nazionale ma la amministrazione penitenziaria che, con servizi sanitari autonomi direttamente gestiti od in concessione a professionisti privati o ad enti pubblici, provvede in vario modo alla cura dei riconosciuti affetti da malattia.

Nè può essere portato a sostegno di questa prassi l'argomento che la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale nulla dispone in ordine alla organizzazione sanitaria penitenziaria.

Dove il legislatore ha voluto riservare allo Stato la competenza di particolari servizi sanitari (vedi la organizzazione sanitaria militare od i servizi sanitari per il corpo degli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

agenti di custodia) lo ha fatto esplicitamente nell'articolo 6 della stessa legge n. 833 ed altrettanto esplicitamente ha attribuito ai Comuni «... tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni» (articolo 13 della legge n. 833).

È tuttavia evidente che il Servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e di pena dovrà venire esercitato in condizioni particolari poichè particolare è lo stato giuridico degli aventi diritto e particolari sono il luogo e le regole che lo governano.

A meno che non si voglia dedurre come conseguenza di tali particolarità una negazione del diritto di eguaglianza di tutti i cittadini nei confronti della tutela della salute od un giudizio di inapplicabilità della riforma sanitaria, non resta che stabilire con provvedimento avente valore di legge quali sono le norme che debbono essere rispettate per consentire l'esercizio costituzionale della tutela della salute mediante il Servizio sanitario nazionale e contemporaneamente assicurare le innegabili esigenze della custodia e della sicurezza.

Tale regolamentazione è prevista, nel disegno di legge, nella veste di una convenzione tra Amministrazione penitenziaria e Comuni, emanata per decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della sanità, ed avente pertanto valore di legge. Tale provvedimento appartiene all'esercizio di quelle funzioni di indirizzo e di coordinamento attinenti alle esigenze di carattere unitario che spettano allo Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 833.

Il disegno di legge si configura come legge di attuazione della riforma sanitaria e questo afferma al suo articolo 1 con la attribuzione al Servizio sanitario nazionale del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e di pena e la attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria.

L'articolo 2 concerne la convenzione-tipo ed indica sommariamente gli aspetti principali che dovranno essere disciplinati dalla convenzione stessa al fine della salvaguardia delle esigenze di custodia e di sicurezza.

Gli articoli 3, 4 e 5 riguardano le modifiche legislative e regolamentari conseguenti al nuovo assetto, nonchè l'abrogazione della legislazione in contrasto.

L'articolo 6 dispone, in conformità con quanto già avvenuto per le altre strutture sanitarie passate al Servizio sanitario nazionale, il trasferimento del personale sanitario dai ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia ai ruoli regionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè la regolamentazione delle altre posizioni lavorative del personale sanitario incaricato o precario.

Al finanziamento del servizio si provvede, negli articoli 7 ed 8, mediante trasferimento al fondo sanitario nazionale delle somme già destinate in via diretta od indiretta dal Ministero di grazia e giustizia alle funzioni che vengono attribuite al Servizio sanitario nazionale.

Il presente disegno di legge rappresenta, come abbiamo già scritto, un atto dovuto per la tutela di un diritto costituzionale e per il completamento della riforma sanitaria, ma ci si consenta di scrivere che, oltre a queste esigenze, esso vuole rispondere anche ad una esigenza di giustizia e di solidarietà umana nei confronti di quanti, oltre ad essere privati della libertà personale, sono sottoposti non di rado a privazioni e sacrifici dei quali il rischio o la perdita della salute sono una iniqua ed inammissibile pena aggiuntiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Attribuzione al Servizio sanitario nazionale*)

Il servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e di pena è esercitato dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria negli stabilimenti di prevenzione e di pena sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante le Unità sanitarie locali competenti per territorio, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 2.

(*Convenzione*)

Al solo fine della salvaguardia delle esigenze di custodia e di sicurezza, i rapporti tra le amministrazioni penitenziarie ed il Comune sono regolati da apposite convenzioni conformi ad uno schema-tipo da approvare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della sanità, sentito il parere del Ministro dell'interno e del Consiglio sanitario nazionale e sentite, per quanto riguarda il personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Lo schema-tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro le condizioni di accesso e di mobilità degli operatori sanitari all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, le modalità di accesso dei detenuti ai servizi sanitari intra ed extra murari, le disposizioni per la custodia, le responsabilità derivanti ai vari soggetti della convenzione dal mancato rispetto delle norme concernenti la sicurezza, la custodia e la difesa della salute nonchè le forme di intesa da realizzare tra i servizi di assistenza e cura

dei detenuti tossico-dipendenti di cui all'articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, ed i centri medici e di assistenza previsti dall'articolo 92 della stessa legge.

La convenzione può prevedere particolari norme per l'espletamento del servizio sanitario negli istituti penitenziari di massima sicurezza.

Art. 3.

(*Modifiche legislative*)

A modificazione di quanto previsto dal comma ottavo dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, la organizzazione ed il funzionamento dei servizi sanitari sono attribuiti alla autorità sanitaria locale che li esercita nel rispetto delle convenzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il comma decimo ed il comma undicesimo dello stesso articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soppressi.

Art. 4.

(*Modifiche regolamentari*)

I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione della legge sull'ordinamento penitenziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono soppressi. Alle esigenze da essi rappresentate si provvede con le disposizioni in materia della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alla luce delle convenzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

(*Soppressione di norme in contrasto*)

Ogni altra norma sul servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e di pena in contrasto con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogata.

Art. 6.

(*Trasferimento del personale sanitario alle Unità sanitarie locali*)

Il personale del ruolo sanitario dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, viene inquadrato nei corrispondenti ruoli regionali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica sullo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali.

La legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, concernente le categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria, è abrogata. Le disposizioni lavorative pendenti saranno regolate secondo gli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e relativi decreti di attuazione.

Art. 7.

(*Finanziamento*)

Le somme già destinate in via diretta e indiretta dal Ministero di grazia e giustizia per le funzioni attribuite dalla presente legge al Servizio sanitario nazionale sono attribuite, sia per quanto concerne la parte corrente che per la parte in fondo capitale, al Fondo sanitario nazionale.

Art. 8.

(*Variazioni al bilancio dello Stato*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 avranno effetto dal 1° gennaio 1981.